

N. R.G. 23880/2019

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. Livia De Gennaro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N. 23880 dell'anno 2019

TRA

, in persona del curatore dottoressa , ed

elettivamente domiciliato in

attore

, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa

dall'avv

Conclusioni : come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la _____ conveniva
in giudizio la _____ al fine di sentire accertare e dichiarare la natura simulata dell'atto
di compravendita per notar _____ del 28.07.2016 con cui la _____ trasferì alla Euro
_____ srl otto terreni e cinque porzioni di aree urbane ubicati nel comune di Cinigiano (Gr)
revocando all'esito ai sensi dell'art 66 della legge fallimentare e dell'art 2901 c.c. il negozio
dissimulato in quanto gratuito ed in via subordinata accertare la sussistenza _____ per la revoca dell'atto
ai sensi dell' art 66 l.fall e 2901 c.c..

A fondamento di quanto richiesto esponeva: - che in data 21.2.2019 il Tribunale di Napoli, aveva
dichiarato il fallimento della _____ ; - che dalle indagini esperite dal
curatore era risultato che in data 28.7.2016 la _____ aveva stipulato un atto di
compravendita con cui aveva trasferito alla società _____ 8 terreni e cinque aree
urbane ubicati nel Comune di Cinigiano, convenendo il prezzo complessivo della vendita in euro
18.706,00 che però non era stato mai corrisposto dalla acquirente _____ ; - che la
predetta vendita aveva carattere simulato e avrebbe dovuto essere revocata ai sensi dell'art 66 l.f e
2901 c.c.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la _____ chiedendo il rigetto della
domanda in quanto infondata . La causa veniva istruita documentalmente ed espletata la ctu, veniva
assegnata a sentenza con i termini di cui all'art 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata in ragione di quanto segue.

La domanda è fondata e va accolta.

Sul punto, giova richiamare _____, in estrema sintesi, i principi guida dettati dalla giurisprudenza di
legittimità in ordine all'azione di simulazione esperita dal curatore fallimentare, alla luce dei quali
stabilire se l'acquisito materiale istruttorio presenti una portata tale da indurre a ritenere raggiunta

la prova dell'intervenuto accordo simulatorio asseritamente intercorso tra le parti.

Il curatore che agisce in simulazione per far accertare il carattere simulato di un atto posto in essere dal fallito, non si pone quale mero sostituto processuale del fallito medesimo, ma esercita, come quando agisce in revocatoria, un'azione concessa dall'ordinamento ai terzi e, tra questi, i creditori del fallito, per far valere una simulazione che pregiudica i loro diritti.

Tale azione, dopo la dichiarazione del fallimento, in quanto strumentale all'esercizio di azioni esecutive, può essere iniziata o proseguita solo dal curatore (art. 51 l.f.).

Pertanto, il curatore, nel giudizio in cui esercita l'azione di simulazione compresa nel patrimonio del contraente poi fallito, cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella già spettante ai creditori.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, al fine della acquisizione alla massa dei beni che siano stati alienati dal fallito, il curatore è legittimato a far valere la simulazione dei relativi atti in qualità di curatore del simulato alienante e, a norma dell'art 1415 c.c. comma 2, in qualità di terzo pregiudicato dalla simulazione medesima (Cass. 2995/78).

Da ciò consegue che il curatore, ponendosi anche in sostituzione dei creditori, agisce sicuramente come terzo (ex multi, Cass. 19 novembre 1994 n. 9835), con ogni conseguenza riconnessa dalla legge a tale posizione di terzietà. Ne consegue che il curatore agendo come terzo può fornire la prova della simulazione, ai sensi dell'art. 1417 c.c., anche mediante testimoni e presunzioni, le quali ultime sono ammissibili ogniqualvolta è ammessa la prova testimoniale (Cass. civ. Sez. I 11 aprile 1991, nr. 3824).

Poiché, dunque, il curatore fallimentare assume la posizione di terzo rispetto alle parti del negozio concluso dal debitore, sia se abbia proposto la domanda di simulazione sia se l'abbia proseguita, la prova della simulazione da parte sua non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 1417 c.c. e la simulazione può essere accertata dal giudice anche in base a presunzioni (Cass. 3102/2002).

Nella specie, quindi, la Curatela del Fallimento, può con libertà di mezzi fornire la prova della

entrambe le società è stata esercitata da _____, amministratore unico della decotta fino al 1.12.2015 e corrente amministratore della _____; - che tutte e tre le società menzionate _____, la _____ abbiano indicato nel registro delle imprese il medesimo indirizzo di posta elettronica _____.

- Quanto alla gratuità del prezzo di compravendita va rilevato come nel contratto del 28.7.2016, all'art 4, le parti hanno dato atto che la _____ risultava debitrice della _____ dell'importo di euro 23.2888,00 mentre quest'ultima era debitrice nei confronti della prima di euro 4582,00 e che, pertanto, nessun importo sarebbe stato versato dall'acquirente operando la compensazione tra le reciproche ragioni di credito, essendo il credito dell'acquirente nei confronti della venditrice _____, detratto l'importo del credito di quest'ultima nei confronti della prima, esattamente corrispondente al prezzo stabilito per la vendita.

Orbene, l'argomento difensivo della convenuta secondo cui il credito vantato dalla acquirente nei confronti della odierna fallita giustificerebbe il mancato versamento del prezzo appare destituito di fondamento atteso che non è stata fornita dalla stessa alcuna prova documentale idonea dell'asserito credito dell'acquirente atteso che i mastrini e le fatture depositati dalla _____ sono meri documenti di parte inopponibili alla Curatela anche per la mancanza sui medesimi di data certa anteriore al fallimento. Le circostanze dedotte nella richiesta prova per testimoni sono state valutate estremamente generiche e non adeguatamente circostanziate sicchè la prova del versamento del prezzo avrebbe ben potuto essere fornita attraverso idonea documentazione.

Peraltro, avendo la curatela fornito un preciso quadro indiziario del carattere fittizio della vendita _____, sarebbe stato onere della convenuta società dimostrare di aver pagato il prezzo _____, essendo noto che ben possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento (ex multis, Cass 1413/2006).

Da tanto deriva che il contratto di vendita è affetto da simulazione relativa, dissimulante un atto a titolo gratuito concluso nei _____ oltre due anni prima della dichiarazione di fallimento, come tale

revocabile ex art 66 L.F.

La odierna fallita si è dunque spogliata di tredici beni immobili ledendo il ceto creditorio considerato che, ancora prima dell'atto in questione, il patrimonio della fallita come da bilancio al 31.12.2014 era insufficiente a fare fronte ai debiti della medesima risultando debiti, esigibili nell'esercizio successivo, di ammontare complessivo pari ad euro 7.648.900,00 ed una perdita di euro 524.728,00. Tutti i crediti ammessi al passivo sono maturati in epoca anteriore al trasferimento impugnato ed antecedenti alla simulata vendita sono anche i crediti fatti valere nella procedura di esecuzione immobiliare del Tribunale di Grosseto fra cui il credito di euro 1.039.202,84 della

Quanto sopra esposto, consente di affermare la gratuità dell'atto di vendita ed il carattere simulato dell'atto. Pur volendolo ritenere oneroso, lo stesso andrebbe comunque revocato avendo il ctu, con una ricostruzione analitica non suscettibile di censure, riferito che la compravendita fu stipulata ad un prezzo inferiore al 40% del valore di mercato (*“ il più probabile valore di mercato dei beni trasferiti con l'atto di compravendita impugnato, nello stato di fatto e di diritto in essere a detta data è di euro 48.900,00 a fronte di un prezzo pattuito di euro 18.706,00”*)

La domanda della Curatela va dunque accolta. Le spese, anche di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

- P.Q.M.

- Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dr Livia De Gennaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento International srl,
- così provvede:
- - accerta la simulazione relativa del contratto di compravendita per notar rep. Nr 2143 e racc n 1516 con cui è stata trasferito alla società 8 terreni della superficie complessiva di 62.50 are nonché 5 porzioni di aree urbane della superficie complessiva di 2.130 mq ubicati nel comune di Cinigiano

- - dispone la revoca di tale contratto ex art 66 L.F e 2901 c.c.;
- - condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite a favore della Curatela per la somma di euro 6000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
- Napoli, 11.3.2022

- Il Giudice

- Dr Livia De Gennaro

-

-